

Comune di Stazzema

Regolamento per la disciplina delle funzioni del Garante dell'informazione e della partecipazione (art. 37 L.R. 65/2014)

INDICE

Art. 1 - Premesse

Art. 2 - Finalità

Art. 3 - Funzioni

Art. 4 - Rapporto consuntivo

Art. 5 - Forme e modalità di comunicazione

Art. 6 - Strumenti e risorse per lo svolgimento delle funzioni

Art. 7 - Nomina del Garante dell'informazione e della partecipazione

Art. 8 - Rinvio normativo

Art. 9 - Entrata in vigore.

Art. 1 – Premesse

La LR 10 novembre 2014, n. 65 “Norme per il governo del territorio” agli artt. 37-39 prevede l’individuazione del Garante dell’informazione e della partecipazione, al fine di garantire ai cittadini e a tutti i soggetti interessati, l’informazione e la partecipazione in ogni fase dei procedimenti di formazione degli atti di governo del territorio.

L’Amministrazione Comunale, nell’intento di perseguire obiettivi di trasparenza, efficacia e qualità delle attività finalizzate alla partecipazione e all’informazione in ogni fase dei procedimenti di competenza in materia di Pianificazione Urbanistica, istituisce secondo le modalità e le procedure descritte nel presente Regolamento, la figura del Garante dell’informazione e della partecipazione.

Ai sensi dell’art. 37 della LR n. 65/2014 non possono rivestire il ruolo di Garante dell’informazione e della partecipazione gli amministratori dell’Ente, i consiglieri regionali, provinciali e comunali, il Responsabile del Procedimento e il progettista dell’atto di governo del territorio.

Sono atti di governo del territorio, secondo la L. R. 65/2014, gli strumenti della pianificazione territoriale ed urbanistica, come individuati all’art. 10, nonché i piani ed i programmi di settore e gli atti di programmazione comunque denominati, qualora producano effetti territoriali o comportino variazione agli strumenti della pianificazione territoriale o urbanistica.

Per i piani e i programmi soggetti a VAS le attività di informazione e partecipazione di cui al presente Regolamento sono coordinate con le attività di partecipazione di cui alla L.R. 10/2010, e s. m. e i. nel rispetto del principio di non duplicazione.

Art. 2 – Finalità

Le finalità dell’esercizio delle funzioni del Garante dell’informazione e della partecipazione mirano a garantire ai cittadini e a tutti i soggetti interessati l’informazione su ogni fase del procedimento mediante i quali si formano e assumono efficacia gli atti di governo del territorio e la loro partecipazione alle stesse.

Nello spirito della partecipazione dei cittadini alla formazione dei procedimenti amministrativi, nell’ottica della trasparenza degli atti, con l’obiettivo di predisporre azioni condivise e consapevoli, il Garante assicura a tutti i cittadini, agli Enti e alle associazioni, la conoscenza effettiva e tempestiva delle scelte e dei supporti conoscitivi relativi alle varie fasi procedurali di formazione e adozione degli strumenti di pianificazione urbanistica. Il Garante opera nel rispetto delle disposizioni regolamentari vigenti con particolare riferimento alle Linee guida approvate con Delibera Giunta regionale n. 1112/2017 e adegua le indicazioni ivi contenute all’atto di governo del territorio oggetto delle attività di informazione e partecipazione di cui al presente Regolamento.

Al fine di contribuire a creare le condizioni strategiche per l’integrazione dei contenuti degli strumenti di pianificazione con le indicazioni e gli indirizzi di sviluppo espressi dalla comunità locale, il Garante assicura:

- La conoscenza effettiva e tempestiva delle scelte e dei supporti conoscitivi in ogni fase procedurale di formazione, adozione e approvazione e la diffusione e disseminazione di adeguate informazioni ai cittadini singoli o associati;
- La trasmissione tempestiva di contributi, suggerimenti, segnalazioni, osservazioni e pareri agli Organi e alle strutture competenti;
- La promozione della conoscenza delle attività in corso per coinvolgere la cittadinanza e per condividere gli argomenti al fine di garantire l’accrescimento culturale reciproco, attivare trasformazioni territoriali rispondenti alle esigenze locali nell’ottica dello sviluppo sostenibile e ridurre e limitare le forme di contenzioso.

Art. 3 – Funzioni

La funzione fondamentale del Garante dell'informazione e della partecipazione è assicurare la conoscenza effettiva e tempestiva dei contenuti e delle fasi procedurali di formazione, adozione ed approvazione degli atti di governo del territorio, promuovendo sugli stessi appropriata informazione ai cittadini singoli ed associati, ottimizzando di volta in volta detta attività in relazione alla complessità dei contenuti ed alle diverse tipologie di atti e nel rispetto del programma delle attività di informazione e di partecipazione della cittadinanza alla formazione dello strumento di pianificazione.

Ai fini dello svolgimento dell'attività di cui al capo precedente, il Garante:

1. concorda con il Responsabile del Procedimento il livello di informazione e comunicazione da assicurare ai cittadini singoli ed associati, in relazione al singolo procedimento da attivare;
2. trasmette agli uffici competenti idonei comunicati da pubblicizzare sul sito web dell'Ente;
3. elabora e trasmette agli uffici che si occupano di informazione/comunicazione la documentazione necessaria per garantire e promuovere il coinvolgimento e la partecipazione delle comunità;
4. assicura attraverso idonei orari di ricevimento e apertura al pubblico, la possibilità di visionare i documenti e gli atti oggetto dei procedimenti in corso di formazione;
5. svolge un ruolo informativo verso i cittadini singoli o associati interessati allo svolgimento del procedimento e promuove forme particolari di comunicazione in relazione ai contenuti dei diversi atti;
6. promuove incontri e riunioni per valutare ed esaminare congiuntamente argomenti e problematiche di interesse in relazione ai contenuti degli strumenti di pianificazione urbanistica;
7. garantisce il rilascio di copie della documentazione riproducibile, su richiesta dei soggetti interessati;
8. attiva, fin dall'avvio del procedimento, idonee iniziative per promuovere la conoscenza dei procedimenti il coinvolgimento della cittadinanza e la condivisione degli argomenti;
9. assicura un'informazione consona in rapporto alla complessità del procedimento in atto, garantendo massima comprensibilità e appropriato grado di divulgazione;
10. assicura che le richieste, le osservazioni e le sollecitazioni emerse nel corso del procedimento, abbiano tempestiva trattazione nelle sedi competenti;
11. informa il Responsabile del Procedimento dei contenuti e degli esiti di tutti gli incontri propedeutici alle scelte decisionali e/o di tutti gli incontri ritenuti rilevanti ai fini della formazione dello strumento di pianificazione;
12. assiste i cittadini che richiedono informazioni nei rapporti con i soggetti e gli uffici coinvolti nel procedimento;
13. informa i soggetti interessati che formulano istanze sullo stato di avanzamento del procedimento, sui tempi e sui contenuti dell'attività istruttoria necessaria;
14. redige uno più rapporti periodici sull'attività di informazione e comunicazione svolta e sulla partecipazione della stessa;
15. assicura la collaborazione con il Garante regionale dell'informazione e della partecipazione secondo le procedure previste dagli artt. 38 e 39 della L.R. 65/2014.

Art. 4 – Rapporto consuntivo

Ferme restando le disposizioni vigenti il Garante dell'informazione e della partecipazione, ai sensi dell'art. 38 della L.R. 65/2014, redige un rapporto consuntivo sull'attività svolta, indicando le iniziative poste in essere in attuazione del programma delle attività di informazione e di partecipazione ed evidenziando se le attività relative all'informazione e alla partecipazione abbiano

prodotto risultati significativi. Della pubblicazione del rapporto sull'attività svolta è data espressa comunicazione al Garante regionale dell'informazione e della partecipazione di cui all'articolo 39 della L.R. 65/2014.

In particolare nel rapporto consuntivo il Garante dovrà:

- esplicitare le modalità informative e di partecipazione che hanno accompagnato la formazione dello strumento di pianificazione;
- riferire se le attività di informazione e partecipazione abbiano prodotto risultati significativi nella formazione degli atti, sia in termini quantitativi che qualitativi e se le osservazioni ed i contributi pervenuti abbiano ottenuto effettiva trattazione ed eventuale accoglimento nelle sedi competenti;
- riferire della misura in cui l'attività di informazione sia stata recepita e ritenuta appropriata rispetto all'esigenza di partecipazione al procedimento da parte dei soggetti interessati.

Il Rapporto consuntivo è allegato a cura del Responsabile del Procedimento agli atti di adozione e di approvazione.

Art. 5 – Forme e modalità di comunicazione

Per favorire l'informazione, la comunicazione e la partecipazione dei cittadini ai procedimenti dovrà essere garantita la divulgazione delle relative notizie con mezzi di comunicazione ad ampia diffusione.

In particolare il Garante per l'espletamento delle proprie funzioni di informazione e comunicazione utilizzerà quali canali informativi preferenziali:

- il sito internet ufficiale dell'Ente;
- l'Ufficio Relazioni con il Pubblico dell'Ente e/o degli Enti interessati;

Il Garante dovrà inoltre:

- rendere pubblico il programma delle attività di informazione e di partecipazione che l'Amministrazione Comunale intende svolgere;
- redigere note informative relative alle principali fasi del procedimento in atto, da trasmettere agli Uffici competenti al fine della loro pubblicazione sul sito internet;
- assicurare ai cittadini, la possibilità di visionare gli atti fornendo adeguato supporto informativo.

Art. 6 – Strumenti e risorse

Il Garante per l'espletamento delle proprie funzioni potrà avvalersi della collaborazione del Servizio Urbanistica, dell'URP, del CED e dei mezzi a loro disposizione, nonché dei contributi che riterrà opportuno richiedere ad altri Servizi dell'Ente.

Il Garante, in relazione alla specifica e particolare complessità di taluni procedimenti/fasi procedurali o alla necessità di garantire la riproduzione tramite opuscoli/brochure e/o altri mezzi informativi, potrà avvalersi di collaboratori interni e/o attivare consulenze esterne al fine di costituire un ufficio articolato in cui siano presenti nei diversi momenti le figure e le professionalità necessarie per assicurare la massima diffusione delle conoscenze e la "disseminazione" dei contenuti degli strumenti di pianificazione in corso di formazione e garantire l'accrescimento reciproco fra progettisti, organi decisori e collettività.

Al fine di assicurare l'esercizio effettivo ed efficace delle funzioni attribuite al Garante dell'informazione e della partecipazione, l'Amministrazione Comunale provvede a destinare allo scopo adeguate risorse finanziarie.

Art. 7 – Nomina del Garante dell'informazione e della partecipazione

Il Garante dell'informazione e della partecipazione è nominato con provvedimento della Giunta Comunale.

Il ruolo del Garante può essere ricoperto da un dipendente dell'Ente o da un soggetto esterno dotato dei requisiti necessari, nel rispetto di quanto specificato dall'art. 37 comma 3 della L.R. 65/2014 in merito ai motivi di incompatibilità.

Di norma la scelta dovrà orientarsi verso soggetti dotati di idonea preparazione e conoscenza nelle materie del diritto amministrativo ed urbanistico, con adeguate doti d'iniziativa, autonomia operativa, comunicatività e facilità di contatto con il pubblico.

Nel caso di affidamento dell'incarico a soggetto esterno, il Garante dovrà essere individuato previa adeguata pubblicizzazione e selezione.

Art. 8 – Rinvio normativo

Per quanto non previsto dal presente regolamento si rinvia alle disposizioni contenute nella specifica normativa vigente in materia.

Art. 9 – Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore all'eseguibilità della Delibera di approvazione dello stesso.